

I TEMI: COVID-19, IL RISCHIO FALLIMENTO E LA GARANZIA DELLO STATO SUI FINANZIAMENTI

01. NOZIONE

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell'espandersi del virus identificato come **COVID-19** sta, come era prevedibile, espandendo il disagio economico per i cittadini, per le imprese e per le arti e professioni.

Tra DL, DPCM, DM, Ordinanza, Circolari, Risoluzioni, Raccomandazioni, Protocolli, Messaggi tutti, beninteso, utili appare sempre più difficile mantenere un filo logico soprattutto per il loro accavallarsi.

Lo stato emergenziale prevede, è notorio, situazioni e possibilità diverse che dall'ordinario e, a volte, potrebbe portare anche ad assunzioni non considerate di rischi che potrebbero successivamente manifestarsi con non poco danno.

In questa scheda ci rivolgiamo ad un particolare aspetto del problema, che assolutamente non auspichiamo per nessuno, **il rischio di un fallimento e le conseguenze di aver acceduto ad un finanziamento con la garanzia statale.**

02. IL RISCHIO DI LESIONE DELLA PAR CONDITIO CREDITORUM

La garanzia prestata dallo Stato (o da propri Enti) verso le PMI, di fatto costituiscono un credito privilegiato.

Facciamo insieme un ragionamento:

una qualsiasi PMI accede al finanziamento garantito dallo Stato;

la stessa, nella gran parte dei casi, utilizzerà il finanziamento ricevuto per pagare i propri fornitori e continuare così ad avere i materiali e/o la merce necessaria per poter proseguire il proprio percorso imprenditoriale;

appare pacifico che se l'impresa chiede un finanziamento lo stesso deriva da una situazione di sofferenza commerciale, a volte preesistente, a volte indotta dall'emergenza

epidemiologica;

possiamo anche dire che se l'impresa mantenesse, nonostante l'emergenza sanitaria, un sufficiente grado di capitalizzazione, non ricorrerebbe al finanziamento garantito dallo Stato;

potrebbe quindi verificarsi che nonostante ogni buona intenzione il prestito richiesto non sia sufficiente a far ripartire nel modo giusto l'azienda, nessuno di noi ignora che sarà un cammino lungo, tortuoso e difficile a condurci fuori dalla crisi economica susseguente all'emergenza finanziaria;

pertanto, nonostante ogni sforzo, la PMI dell'esempio, non ce la fa. Le nuove commesse non sanano la situazione e viene dichiarata la situazione di fallimento.

Cosa è successo dal punto di vista più strettamente attinente alle conseguenze del fallimento?

La PMI ha utilizzato denaro coperto da garanzia privilegiata per pagare i normali rifornimenti per la propria attività, questi debiti sono chirografari.

Prima di chiudere il ragionamento ricordiamo che:

La procedura fallimentare si basa sul principio della cosiddetta "**par condicio creditorum**". In base a questo principio, i creditori hanno tutti il **diritto di essere soddisfatti in egual misura rispetto al patrimonio del debitore**. Questo, finché non sussistano dei **diritti di prelazione** che dividono i creditori in differenti categorie, alle quali corrispondono relativi trattamenti.

In virtù di questo principio i creditori sono suddivisi in due categorie:

privilegiati: sono i creditori che vengono soddisfatti prima degli altri per diritto di prelazione. Stato e istituzioni possono essere creditori privilegiati nel caso in cui si tratti di debiti tributari;

chirografari: sono i creditori che non godono del diritto di prelazione e dunque saranno soddisfatti successivamente ai creditori privilegiati.

In una nuova Scheda magari ci soffermeremo più a lungo sulla natura del privilegio ed i suoi effetti, qui interessa un altro aspetto al quale ritorniamo.

La nostra PMI, tornando all'esempio, ha acceso finanziamenti privilegiati per soddisfare debiti chirografari, ne consegue che gli amministratori dell'impresa, per questo specifico motivo, potrebbero essere chiamati a rispondere del reato di **bancarotta preferenziale**

RICORDA: La bancarotta preferenziale è il delitto con cui si punisce colui che, volutamente, preferisce soddisfare alcuni creditori piuttosto che altri, violando così la *par condicio creditorum*. E' uno di quei reati fallimentari in cui più facilmente si può incappare.

RICORDA ANCORA: La bancarotta fraudolenta è prevista e punita, nel dettaglio, dal terzo comma dell'articolo 216 della legge fallimentare, che così dispone:
"E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione".
Dal 15 agosto 2020**(1)**, la norma di riferimento sarà quella di cui al terzo comma dell'articolo 322 del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che ha il seguente tenore:
"È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione".

(1) l'art. 5 del Decreto Liquidità 23/2020 prevede espressamente che l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa prevista per il 15 agosto 2020 è **posticipata al 1 settembre 2021**.

03. CONCLUSIONI

Il **Decreto Liquidità n. 23/2020** ha introdotto varie misure a favore delle imprese per evitare la crisi aziendale e mantenere la continuità, tuttavia, nessuna non è stata prevista nessuna disposizione **che deroghi alla normativa penale fallimentare**.



Ne consegue che gli amministratori dovranno redigere con infinita attenzione e veridicità le documentazioni rilasciate alla banca a testimonianza della loro situazione economico-finanziaria.

Andrà, con razionalità, analizzata la propria situazione e valutare con estrema freddezza la capacità di superare il difficile momento per poter tornare alla situazione di normalità.

